

- 5.6. Il costruttore del veicolo completato inserisce, nel certificato di conformità, le informazioni relative al veicolo di base, conformemente all'allegato IX della direttiva 2007/46/CE.
- 5.7. Nel caso dei veicoli sottoposti ad omologazione individuale, la scheda di omologazione individuale contiene le seguenti informazioni:
- a) emissioni di CO<sub>2</sub> misurate con il metodo descritto ai punti da 5.1 a 5.4;
  - b) massa del veicolo completato in ordine di marcia;
  - c) codice di identificazione corrispondente al tipo, alla variante e alla versione del veicolo di base;
  - d) numero di omologazione del veicolo di base, compreso il numero di estensione;
  - e) nome e indirizzo del costruttore del veicolo di base;
  - f) massa del veicolo di base in ordine di marcia.
- 5.8. La procedura di cui ai punti da 5.1 a 5.7 si applica ai veicoli di base della categoria N<sub>1</sub>, come definiti nell'allegato II, parte A, punto 1.2.1., della direttiva 2007/46/CE, che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 715/2007.»
- 

